



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2021-2023**

RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, contenente la disciplina generale di prevenzione dei fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione, assolve agli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (Convenzione di Merida), e della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo).

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione nel dicembre 2011 ha istituito la “Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione”, con il duplice scopo di formulare eventuali modifiche al disegno di legge in tema di corruzione e di predisporre un “rapporto” in materia per identificare politiche, modalità e misure di prevenzione della corruzione del settore pubblico. La Commissione “Garofoli”, nella propria analisi, ha ricondotto le motivazioni che possono indurre alla corruzione ai seguenti due ordini di ragioni:

- **ragioni economiche**, derivanti dal bilanciamento tra l'utilità che si ritiene di poter ottenere, la probabilità che il proprio comportamento sia scoperto e la severità delle sanzioni previste;

- **ragioni socio-culturali**: quanto maggiore è la forza delle convinzioni personali e di cerchie sociali che riconoscono come un valore il rispetto della legge tanto meno è diffusa la corruzione, per cui i fenomeni corruttivi non trovano terreno fertile dove sono più elevati il senso civico e il senso dello Stato dei funzionari pubblici.

La corruzione, e più in generale il cattivo funzionamento dell'amministrazione (c.d. *maladministration*), a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, hanno un costo per la collettività, non solo diretto (come, ad esempio, nel caso di pagamenti illeciti), ma anche indiretto connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, arrivando a minare i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione: uguaglianza, trasparenza dei processi decisionali, pari opportunità dei cittadini. Da ciò discende la necessità di attuare efficaci forme di prevenzione e contrasto della corruzione.

La legge n. 190/2012 prevede che tutte le Amministrazioni pubbliche definiscano un proprio piano di prevenzione della corruzione che elabori una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirne il rischio e predisponga procedure dirette a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il concetto di “corruzione” assunto dal legislatore, è molto più ampio e si distingue nettamente da quello penalistico poiché comprende tutte le ipotesi di “assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari” (Determinazione ANAC n. 12/2015): riguarda atti o comportamenti che contrastano con la cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

La nozione amministrativa di corruzione, fa riferimento e leva sui seguenti ambiti:

- 1) l'azione amministrativa
- 2) la fase dinamica della gestione del rapporto di lavoro pubblico
- 3) la fase antecedente all'instaurazione di un rapporto organico tra individuo e amministrazione pubblica.

In questi ambiti, gli strumenti di lotta alla corruzione individuati dalla legge n.190/2012 sono la trasparenza, la ridefinizione dei codici di comportamento dei pubblici dipendenti, l'inconferibilità e l'incompatibilità degli incarichi.

Il quadro normativo di riferimento è integrato da:

- a) D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, sensibilmente modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
- b) D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., che detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

presso gli enti privati in controllo pubblico;

c) D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sul Codice dei contratti pubblici e le successive modifiche.

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il PTPC è lo strumento di programmazione di misure di prevenzione della corruzione e della illegalità al fine di attuare la complessiva strategia di prevenzione del rischio all'interno dell'ente.

Il Piano si fonda sui principi relativi alla gestione del rischio indicati nel PNA e nei suoi aggiornamenti ed è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute nel 2016.

Ci si riferisce in particolare al D.Lgs. 97 del 25 maggio 2016 che ha sensibilmente modificato la normativa sulla trasparenza con una nuova delimitazione soggettiva e oggettiva degli obblighi di pubblicità e trasparenza e con l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, non oggetto di pubblicazione obbligatoria, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita *Freedom Of Information Act* (Foia). Questa nuova forma di accesso prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche quelli che non hanno obbligo di pubblicare, ad esclusione di un elenco tassativo di atti sottoposti a regime di riservatezza. Si tratta di un concetto di accesso civico molto più esteso rispetto al precedente, perché prevede che ogni cittadino possa accedere senza alcuna motivazione ai dati in possesso della Pubblica Amministrazione e che, contestualmente, non abbia la possibilità di ricevere rifiuto alla richiesta di informazioni, se non motivato. E' stata, anche, esplicitata la prevista gratuità del rilascio di dati e documenti (salvo i costi di riproduzione).

E' opportuno sottolineare come il PNA insista sulla necessità che, al fine di individuare misure di prevenzione della corruzione realmente efficaci, vi sia piena aderenza tra analisi e realtà amministrativa ed organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche esposte a rischi di corruzione.

La gestione del rischio di corruzione:

- a) va condotta in modo da realizzare sostanzialmente l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, come è avvenuto in concreto; non si tratta infatti di un processo formalistico, né di un mero adempimento burocratico;
- b) è parte integrante del processo decisionale; non è un'attività meramente ricognitiva, ma deve supportare concretamente la gestione, con particolare riferimento all'introduzione di efficaci strumenti di prevenzione e deve interessare tutti i livelli organizzativi;
- c) è realizzata assicurando l'integrazione con altri processi di programmazione e gestione (in particolare con il ciclo di gestione della *performance* e i controlli interni) al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata. Detta strategia trova un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell'ente. Gli obiettivi individuati nel PTPC che i responsabili delle strutture interne dell'ente, nel nostro caso le aree e settori, devono perseguire nell'attuare le misure di prevenzione o le azioni propedeutiche e i relativi indicatori vanno, di norma, collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle *performance* o in documenti analoghi. L'attuazione delle misure previste nel PTPC è opportuno divenga uno degli elementi di valutazione del personale con funzioni dirigenziali e non;
- d) è un processo di miglioramento continuo e graduale. Essa, da un lato deve tendere alla completezza e al massimo rigore nella analisi, valutazione e trattamento del rischio, dall'altro deve tener conto dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi;
- e) implica l'assunzione di responsabilità e si basa essenzialmente su un processo di diagnosi e trattamento. La gestione del rischio di corruzione impone di individuare le modalità più opportune di valutazione e trattamento dei rischi. Le scelte e le relative responsabilità riguardano, in particolare, gli organi di indirizzo, il RPCT e i dirigenti (nel comune di San Pietro in Cariano, privo di dirigenti, i Responsabili di Settore a cui è attribuita la Posizione Organizzativa-PO);
- f) è un processo che tiene conto dello specifico contesto interno ed esterno di ogni singola amministrazione o ente. Va tenuto in debito conto anche quanto già attuato in materia (come risultante anche dalla relazione del RPC). La gestione del rischio di corruzione non deve riprodurre in modo integrale e acritico, né i risultati della gestione del rischio operata da altre amministrazioni (ignorando dunque le specificità dell'amministrazione interessata), né gli strumenti operativi, le tecniche e le esemplificazioni proposti dall'Autorità o da altri soggetti (che hanno la funzione di supportare, e non di sostituire, il processo decisionale e di assunzione di responsabilità interna);

- g) è un processo trasparente e inclusivo, che deve prevedere momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni;
- h) è ispirata al criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio di corruzione;
- i) non consiste in un'attività di tipo ispettivo o con finalità repressive. Implica valutazioni non sulle qualità degli individui, ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

La programmazione del processo di gestione del rischio 2020-2022, fondata sui principi sopra indicati, prende avvio

- dalle risultanze degli esiti dei monitoraggi dei precedenti piani anticorruzione;
- dagli esiti dei controlli interni di regolarità amministrativa;
- dalle risultanze dei procedimenti disciplinari;
- dalle proposte e dai suggerimenti degli *stakeholders* interni ed esterni;
- da tutti gli altri dati e informazioni relativi al contesto interno ed esterno, e si integra con gli altri documenti di programmazione dell'ente, in particolare con il Piano della performance e il DUP.

Si tratta di un approccio metodologico, di natura sistematica e integrata, finalizzato a rendere "effettive" le misure di prevenzione programmate.

Con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione ha adottato l'aggiornamento 2018 al Piano nazionale anticorruzione (PNA).

Con deliberazione n. 1064/2019 l'ANAC ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione. Con il PNA 2019 è stato modificato l'approccio passando da un modello quantitativo, basato su parametri numerici indicatori di rischio corruzione, a un modello qualitativo che dà ampio spazio alla motivazione della valutazione del rischio, basata su una percezione più soggettiva del responsabile del processo; gli enti locali possono applicare in modo graduale i nuovi criteri fissati dall'ANAC, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT2021-2023.

PARTE PRIMA

IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SOGGETTI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE

SOGGETTI COINVOLTI IN AMBITO NAZIONALE

- *Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.AC.* - competente a svolgere attività di prevenzione della corruzione che esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;
- *Corte di Conti*: partecipa all'attività di prevenzione della corruzione tramite esercizio delle sue funzioni di controllo;
- *Comitato Interministeriale*: fornisce direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1 comma 4 legge 6 novembre 2012 n. 190);
- *Conferenza Unificata*: individua, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento alle regioni, alle province autonome, agli enti locali, agli enti pubblici e ai soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo;
- *Dipartimento della Funzione Pubblica*: promuove le strategie di prevenzione della corruzione e coordina la loro attuazione;
- *Prefetti*: forniscono supporto tecnico e informativo agli Enti Locali;
- *Pubbliche Amministrazioni*: introducono e implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione;
- *Enti Pubblici economici e soggetti di diritto privato in controllo pubblico*: introducono e implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione.

La strategia di prevenzione della corruzione attuata dal Comune di San Pietro in Cariano tiene conto della strategia

elaborata a livello nazionale e definita all'interno del P.N.A.

Detta strategia, a livello decentrato locale, è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti di cui si indicano anche i compiti:

SOGGETTI COINVOLTI IN AMBITO LOCALE CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

• *Autorità di indirizzo politico:*

Consiglio Comunale che, ai sensi dell'art. 41 c.1 lett. g) del D.Lgs. 97/2916: “*definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico- gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione*”; il Documento Unico di Programmazione del 2019, come verrà meglio dettagliato nel capitolo 6 della prima parte del PTPCT, individua più obiettivi finalizzati alla prevenzione della corruzione;

Giunta Comunale, organo competente ad approvare il PTPC e le misure organizzative atte a supportare concretamente il RPCT.

• *Stakeholders esterni all'ente:* sono i portatori dell'interesse alla prevenzione della corruzione, con il compito di formulare proposte e osservazioni e di esercitare il controllo democratico sull'attuazione delle misure, con facoltà di effettuare segnalazioni di illeciti; *gli stakeholders* esterni sono individuati innanzitutto nei cittadini.

• *Stakeholders interni all'ente:* coinvolti nel sistema di prevenzione anticorruzione, con il compito di formulare proposte e osservazioni e con facoltà di effettuare segnalazioni di illeciti; nel Comune di San Pietro in Cariano *gli stakeholders* interni sono individuati in tutto il personale dipendente come avviene a livello formativo, quando si rivede per aggiornarlo il PTPC, quando ad esso si dà attuazione;

• *Rappresentante Legale dell'Ente:* designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza come ha fatto il Sindaco del Comune di San Pietro in Cariano con proprio decreto n. 269 del 07/01/2019.

• *Autorità di indirizzo politico:* adotta il Piano di prevenzione della corruzione ed i relativi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica: nel Comune di San Pietro in Cariano questo ruolo è della Giunta Comunale;

• *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza- RPCT:* è individuato con disposizione del Sindaco e propone, entro il 31 gennaio di ogni anno all'autorità di indirizzo politico, l'adozione del Piano di prevenzione della corruzione e dei relativi aggiornamenti, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 c. 8 L. 190/2012); entro il 31 gennaio di ogni anno definisce procedure atte a selezionare e formare i dipendenti operanti in settori esposti alla corruzione; verifica, d'intesa con i Capi Settore competenti, l'eventuale rotazione degli incarichi negli Uffici preposti allo svolgimento di attività ad elevato rischio di corruzione; verifica l'efficace attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e ne propone la modifica in caso di accertate violazioni o di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione; propone forme di integrazione e coordinamento con il Piano della Performance e con il Programma dei controlli; entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo; nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda, riferisce sull'attività svolta. La nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 97/2016 unifica in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Negli Enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza- RPCT- e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. La nuova disciplina ne rafforza anche il ruolo di interlocuzione con la struttura e di controllo, prevedendo che l'organo di indirizzo disponga eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Il medesimo decreto attribuisce al RPCT il potere di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV, per il Comune di San Pietro in Cariano Nucleo di valutazione, le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e di indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di San Pietro in Cariano è il Segretario Comunale, dott. Emilio Scarpari con decreto del Sindaco n. 269 del 07/01/2019. Ad oggi non è stato possibile disporre

modifiche organizzative per assicurare al RPCT il supporto conoscitivo e operativo che sarebbe necessario data la strutturale carenza di personale dell'ente a cui si sta provvedendo con nuove assunzioni. La rete dei referenti di cui al punto successivo è operativa, ma ad oggi vi è una certa difficoltà nello svolgimento dell'attività informativa al RPCT e nel monitoraggio dell'applicazione delle misure adottate per prevenire la corruzione; il RPCT, ad oggi, non è adeguatamente supportato nelle attività materiali che comportano gli adempimenti che gli sono propri nonostante gli sforzi del personale dell'ufficio segreteria in tal senso; anche tale circostanza è dovuta alla cronica carenza di personale di cui si è detto;

- *Responsabili di Area e Settore* ed eventuali altri *Referenti del R.P.C.T.*, quali soggetti direttamente coinvolti nella individuazione della strategia anticorruzione e nel processo di prevenzione: svolgono attività informative nei confronti del responsabile, curano il costante monitoraggio delle attività svolte dagli uffici di riferimento. Tali referenti improntano la propria azione alla reciproca e sinergica integrazione, in vista del perseguimento dei comuni obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, coadiuvando il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione, l'inosservanza da parte dei referenti degli obblighi sopra indicati e/o delle misure di prevenzione indicate dal presente Piano, costituisce illecito disciplinare. Detta inosservanza rileva inoltre ai fini della valutazione della *performance*, in conformità a quanto stabilito.

Nel Comune di San Pietro in Cariano i Responsabili di Area e Settore sono:

Banterle Emanuela - Responsabile Area risorse umane e istruzione;

Tabarelli Fabrizio - Responsabile Area segreteria generale-servizi sociali.;

Tommasi Katia, Responsabile Area servizi demografici;

Marastoni Nadia, Responsabile Area gestione economica e finanziaria;

Borghetti Elisabetta, Responsabile Area servizio legale-contratti-suap;

Segretario comunale, attualmente a scavalco, Responsabile Area programmazione territorio-edilizia pubblica e privata; la responsabilità del segretario è provvisoria in attesa di individuare il nuovo titolare dell'area;

Maistri Maddalena, Responsabile Area ambiente;

Bendazzoli Francesco, Responsabile Area polizia locale Locale;

- *Dipendenti dell'Amministrazione*: osservano le misure contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione alla cui redazione collaborano presentando, su sollecitazione del RPCT, proposte ed osservazioni che, attentamente vagliate, se ritenute condivisibili vengono accolte; i soggetti incaricati di operare nell'ambito di settori e/o attività particolarmente sensibili, in relazione alle proprie competenze, sono tenuti alla conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e devono darvi esecuzione; ogni Dipendente che esercita competenze su attività sensibili, informa il proprio Responsabile in merito al rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi anomalia accertata, segnalando - in particolare - l'eventuale mancato rispetto dei termini o l'impossibilità di eseguire i controlli nella misura e tempi prestabiliti, spiegando le ragioni del ritardo; i Dipendenti, nell'ambito del doveroso rispetto del Codice di Comportamento nel suo complesso, in caso di conflitto di interessi e/o incompatibilità anche potenziale sono tenuti ad astenersi, segnalando tempestivamente al proprio Responsabile la situazione di conflitto stesso;

- *Collaboratori e consulenti esterni a qualsiasi titolo*: interagendo con l'amministrazione comunale sono tenuti ad uniformarsi alle regole di legalità, integrità ed etica adottate dall'ente; è ormai prassi consolidata la consegna, all'atto della sottoscrizione del contratto, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Pietro in Cariano che, all'articolo 2 prevede che esso sia rispettato anche dai seguenti soggetti esterni alla struttura organizzativa dell'ente ed espressamente da:

a) collaboratori o consulenti del Comune, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

b) titolari di organi di supporto e controllo e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione degli amministratori pro tempore;

c) collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni, servizi e che realizzano opere in favore del Comune;

- *Organi di controllo interno all'ente*, per il Comune di San Pietro in Cariano *il Nucleo di Valutazione: tenuto alla vigilanza* e al referto nei confronti del RPCT, dell'organo di indirizzo politico e degli organi di controllo esterno; verifica, anche ai fini della valutazione della *Performance* individuale dei Responsabili, la corretta applicazione del Piano; vigila sulla correttezza

delle pubblicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza sul sito web del Comune.

L'ANAC, con il PNA 2018, ribadisce ancora una volta che *“è da escludere, per evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato, che il RPCT possa ricoprire anche il ruolo di componente o di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) dell'Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione”*.

Si fa riferimento anche all'Atto di segnalazione dell'ANAC n. 1 del 24 gennaio 2018 “Concernente ipotesi di conflitto di interesse nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nominato componente il Nucleo di valutazione di enti locali di cui all'art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Nel Comune di San Pietro in Cariano con delibera di giunta comunale n. 6 del 9/01/2019 è stato istituito il nucleo di valutazione come organo monocratico; il componente unico dell'organismo è individuato in un soggetto qualificato esterno all'Ente.

Il segretario generale, invece, esercita alcune delle attività relative al controllo interno di cui agli art. 147 e ss del D.lgs. 267/2000.

- *Ufficio dei procedimenti disciplinari- UPD*: deputato a vigilare sulla corretta attuazione del codice di comportamento e a proporre eventuali modificazioni nonché a esercitare la funzione di diffusione di buone prassi; nel Comune di San Pietro in Cariano, Responsabile dei procedimenti disciplinari e del relativo ufficio è il Segretario Comunale;
- *Ufficio del personale*: chiamato a cooperare all'attuazione e alle modifiche del codice di comportamento e a diffondere buone pratiche;
- *Fornitori dei software informativi dell'ente*: soggetti ad acquisire le informazioni necessarie agli adeguamenti tecnologici ed informatici strumentali all'attuazione della normativa a cui affidare tali adeguamenti;
- *Organi di controllo esterno all'ente: ANAC e Corte di Conti, sezione regionale*, deputati al coordinamento della strategia a livello nazionale, al controllo e alla irrogazione delle sanzioni collegate alla violazione delle disposizioni in tema di prevenzione della corruzione.

P.T.P.C. E RELATIVA FUNZIONE

Il piano della prevenzione della corruzione redatto, ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012, che copre il periodo di medio termine del triennio 2021-2023, ha la funzione principale di assicurare il processo, a ciclo continuo, di adozione, modificazione, aggiornamento e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione dell'amministrazione, secondo i principi, le disposizioni e le linee guida elaborate a livello nazionale e internazionale.

Il P.T.P.C. deve garantire che la strategia si sviluppi e si modifichi a seconda delle esigenze e del *feedback* ricevuto dagli *stakeholders*, in modo da mettere via via a punto strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi.

In questa logica, l'adozione del P.T.P.C., analogamente a quanto avviene per il P.N.A., non si configura come un'attività *una tantum*, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione.

Inoltre, l'adozione del P.T.P.C., analogamente a quanto avviene per il P.N.A., tiene conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura:

- dal consenso sulle politiche di prevenzione
- dalla loro accettazione
- dalla loro concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti.

Per questi motivi il presente P.T.P.C. è finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle misure legali ossia quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla legge.

Il Codice di comportamento dei dipendenti costituisce parte integrante del presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione come lo sono le disposizioni in tema di trasparenza che costituiscono un allegato del piano.

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le indicazioni provenienti dalle organizzazioni sovranazionali rappresentano l'esigenza di perseguire tre principali obiettivi

nell'attuazione delle strategie di prevenzione:

- riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumento della capacità di scoprire casi di corruzione;
- creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso la previsione di varie misure di prevenzione, che, come già detto, nell'ambito del nostro ordinamento, sono state disciplinate mediante la legge 6 novembre 2012, n.190.

La normativa che discende dalla legge n.190/2012 ha individuato e definito, oltre all'elaborazione del P.N.A., i principali strumenti:

- adozione dei Piani triennali per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.);
- adempimenti di Trasparenza;
- Codici di Comportamento;
- rotazione del personale;
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali;
- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (*pantouflage - revolving doors*);
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*);
- formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.

L'elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che pure deve considerarsi espressione dell'esercizio dell'autonomia organizzativa di ciascuna singola realtà amministrativa, in special modo per quelle territoriali locali, deve comunque tenere necessariamente conto dei seguenti vincoli:

- il carattere imperativo del complesso normativo in materia che ha disciplinato istituti specifici che le PP.AA. devono obbligatoriamente applicare e migliorare secondo le proprie specificità individuali;
- il carattere prevalentemente innovativo della disciplina che postula interventi di tipo interpretativo a fini applicativi;
- la clausola di invarianza finanziaria per le amministrazioni destinatarie della norma contenuta nella legge n.190/2012, che comporta la mancanza di finanziamenti *ad hoc* per l'attuazione di tutti gli adempimenti disciplinati dalla legge e dai decreti attuativi.

Nello specifico, l'obiettivo che il Comune di San Pietro in Cariano si prefigge per il triennio 2019 - 2021 è di giungere ad un PTPCT sempre più rispondente alla propria realtà organizzativa e amministrativa, individuando misure concrete di contrasto alla cattiva amministrazione, nelle quali si rispecchiano i valori contenuti nel programma elettorale dell'Amministrazione attualmente in carica, più volte ripresi dal Documento Unico di Programmazione e tutelati anche dal Codice di comportamento del personale di questo ente.

Verranno implementate ulteriori azioni per la formazione del personale dipendente e sarà perfezionata la procedura a tutela del dipendente pubblico che segnali eventuali illeciti (*whistleblowing*) con adozione di accorgimenti che assicurino maggiormente il completo anonimato.

ELABORAZIONE P.T.C.P. E SUO AGGIORNAMENTO

Per il piano 2021 è stata rivista la mappatura dei processi, che richiederà, nel corso dell'anno, una attività di perfezionamento e di completamento.

CONTENUTI E STRUTTURA DEL P.T.C.P.

Il **P.T.P.C.** è strutturato in due Parti.

La presente prima parte ha carattere generale e introduttiva alla individuazione della strategia e delle misure di

prevenzione.

La seconda parte, dedicata alla strategia di prevenzione del rischio, dopo l'analisi del contesto esterno ed interno con la mappatura delle aree di rischio, cioè l'individuazione degli eventi rischio e delle loro cause, affronta il tema del trattamento del rischio con l'indicazione delle misure di adeguamento progettate, sostenibili e verificabili.

COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E IL CICLO DELLA PERFORMANCE

Il presente Piano deve trovare la previsione una specifica attuazione attraverso l'individuazione degli obiettivi inseriti nel piano della performance 2020-2022.

PERIODO DI RIFERIMENTO E MODALITÀ DI MODIFICA E DI AGGIORNAMENTO P.T.P.C.

L'arco temporale di riferimento del P.T.P.C. è il triennio 2021-2023.

Eventuali aggiornamenti successivi saranno sottoposti all'approvazione della Giunta sulla base degli esiti dei monitoraggi o della sopravvenienza di nuove normative o prassi.

Il RPCT assicura la diffusione sui contenuti del P.T.P.C. con la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

PARTE SECONDA

LA STRATEGIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

ANALISI DEL CONTESTO

Analisi delle condizioni interne

Contesto socio economico del territorio e popolazione

Dopo aver brevemente analizzato le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo l'attenzione è rivolta sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

L'analisi del territorio e delle strutture;

L'analisi demografica;

L'analisi socio economica.

Analisi della popolazione, del territorio e delle strutture

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.

A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	12.920
di cui:		
maschi	n.	6.207
femmine	n.	6.713
nuclei familiari	n.	5.308
comunità/convivenze	n.	5
Popolazione all'1/1/2019	n.	12.939
Nati nell'anno	n.	92
Deceduti nell'anno	n.	114
saldo naturale	n.	- 22
Immigrati nell'anno	n.	488
Emigrati nell'anno	n.	485
saldo migratorio	n.	3
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)	n.	625
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	1.016
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	2.072
In età adulta (30/65 anni)	n.	6.302
In età senile (oltre 65 anni)	n.	2.905

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non si deve dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare

le esigenze e gli interessi della propria popolazione.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

ECONOMIA INSEDIATA

Da sempre la Valpolicella, dove si trova San Pietro in Cariano, ha avuto nell'agricoltura la sua principale fonte di ricchezza. Soprattutto negli ultimi anni la storica vocazione alla viticoltura ha assunto importanza nell'economia della valle con la nascita di aziende agricole e cantine, sia a gestione familiare, che vere e proprie imprese industriali, famose in tutto il mondo. Come anticipato, l'esportazione di vino imbottigliato copre i mercati di tutto il mondo ed in particolare quello del nord America e dell'Europa centrale, ma sono in via di espansione anche i mercati dell'est. Il vino più apprezzato sul mercato è l'Amarone, prodotto con le uve del Valpolicella.

I vigneti più pregiati si trovano nella zona collinare. Per la difesa e la valorizzazione dei vini tipici della Valpolicella dal 1925 è costituito un Consorzio tuttora esistente.

L'intensa attività agricola ha stimolato la creazione di cooperative ed aziende sociali che affiancano le grandi aziende private.

A San Pietro in Cariano è presente una cantina sociale.

Nel contesto economico del luogo, il commercio rappresenta l'altra importante voce economica.

Al fine di poter sostenere le imprese del commercio del territorio l'Amministrazione ha deliberato la costituzione del Distretto Territoriale del Commercio con la partecipazione dei Comuni di San Pietro in Cariano, Dolcè, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar di Valpolicella, Pescantina, Sant'Ambrogio di Valpolicella e Sant'Anna d'Alfaedo, denominato "Distretto delle terre di Valpolicella" ed ha approvato contestualmente l'accordo di partenariato.

Il progetto ha durata triennale, rinnovabile alla scadenza, con Comune capofila il Comune di San Pietro in Cariano.

La costituzione del Distretto Territoriale del Commercio e l'adesione all'Accordo di partenariato, se riconosciuto da parte della struttura regionale di competenza, potrà costituire oggetto di specifiche misure di finanziamento regionale o europeo e quindi realizzare i fini per i quali gli Enti si sono attivati.


Di minor rilievo è la piccola e media industria manifatturiera che ha comunque una certa importanza.

Sul territorio comunale vi sono aree artigianali industriali.

Il turismo è un settore emergente nell'economia locale che l'Amministrazione comunale intende valorizzare ed incrementare.

Si riportano di seguito i dati pubblicati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Verona anno 2019, con riferimento al Comune di San Pietro in Cariano (VR), riguardanti le tipologie di imprese insediate sul territorio ed il numero:

**Imprese registrate per settore -
Anno 2019**



agricoltura	264
industria	116
costruzioni	183
commercio	245
trasporti	0
alloggio e ristorazione	90
servizi	334
imprese n.c.	37

Dalla banca dati del Settore Commercio SUAP, risultano operanti nel territorio comunale le seguenti attività:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	N.
Esercizi di vicinato (esercizi di commercio al dettaglio)	120
Medie strutture di vendita (esercizi di commercio al dettaglio)	13
Strutture ricettive alberghiere	8
Strutture ricettive complementari	20
Agriturismi	7
Acconciatori, barbieri ed estetiste	37
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie...)	62
Circoli privati	4
Farmacie	4
Distributori di carburanti stradali	6
Edicole esclusive	5
Strutture sociali	9
Locali di pubblico spettacolo	2
Noleggio con conducente autobus	4
Noleggio con conducente autovettura	0
Taxi	0

Nel Comune inoltre si svolgono settimanalmente anche due Mercati, qui di seguito indicati:

-Mercato Settimanale del Venerdì:

Il Mercato Settimanale si svolge il venerdì mattina in San Pietro in Cariano Capoluogo ed interessa via Roma compresa tra l'intersezione con via Don Oliboni e la Strada Provinciale "Valpolicella", via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Beethoven compresa tra il n. civico 2 ed il n. civico 11, e le n. 2 aree a parcheggio poste in prossimità del n. civico 11, con una superficie complessiva dei posteggi pari a mq. 2.053,5.

Il Piano Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche che comprende anche il Mercato Settimanale del Venerdì, prevede n. 63 banchi così suddivisi:

- n. 8 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. n. 114/98 per il settore alimentare;
- n. 44 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. n.114/98 per il settore non alimentare;
- n. 11 riservati agli imprenditori agricoli, di cui al D. Lgs. 228/2001 e succ. mod. ed int., che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

Nell'anno 2019, inoltre, l'Amministrazione ha avviato e concluso i procedimenti di Miglioria nell'ambito del Mercato, per consentire agli Operatori a Posto Fisso di potersi posizionare in posteggi più visibili e strategici per l'esercizio delle loro attività commerciali e contestualmente rendere un'offerta di prodotti adeguata e diversificata, apprezzabile dalla collettività.

-Mercatino a Km 0:

Il Mercatino a Km 0 è stato istituito a maggio 2012 e prevede la vendita diretta di prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli.

Si svolge in San Pietro in Cariano - Capoluogo presso il parcheggio pubblico posto all'intersezione tra via Chopin e via Barbassa, nel pomeriggio del martedì.

Sono previsti n. 19 posteggi.

Nel territorio, sono presenti anche operatori del commercio su aree pubbliche di tipo B e soggetti privati muniti di tesserino mostre-mercato.

Nell'anno 2019 il Settore ha rilasciato n. 10 titoli autorizzatori.

Dalla stagione primaverile fino a dicembre, le varie associazioni locali, spesso patrocinate dall'Ente Comune, organizzano manifestazioni/eventi con attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, pubblico spettacolo o trattenimento con la presenza anche di operatori dello spettacolo viaggiante e del commercio su aree pubbliche di natura straordinaria.

Durante l'anno 2019, gli eventi autorizzati dal Settore Commercio SUAP sono stati n. 18.

Durante le manifestazioni Festa dei Vini Classici della Valpolicella e del Recioto, Sagra del Santo Patrono, Festa dell'Anguria, Sagra dell'Assunta e Fiera de l'Oca, inoltre sono svolti non solo il pubblico spettacolo e la somministrazione di alimenti e bevande, ma anche l'esercizio degli spettacoli viaggianti e del commercio al dettaglio su aree pubbliche per la vendita di prodotti del settore merceologico alimentare e non alimentare

Dal 2011 le attività facenti capo ai Settori agricoltura ed allevamento, industria ed artigianato, commercio e servizi, sanità/socio-sanitario ed assistenziale, transitano dallo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP, punto di riferimento per le aziende del territorio e dei loro professionisti incaricati, perché consente di ottenere celermente licenze, autorizzazioni relative alle attività produttive, garantendo la possibilità di accedere a tale portale 24 ore su 24, con la possibilità di prendere conoscenza, prima di avviare ed inviare la pratica, della normativa di riferimento e della documentazione da produrre.

Al portale telematico SUAP sono pervenute nel 2017 n. 193 pratiche, nel 2018 n. 234 e nel 2019 n. 292. Si evidenzia, quindi, che, nel corso del triennio, vi è stato un progressivo aumento che in percentuale è dal 2017 al 2018 del 21,24% e dal 2018 al 2019 del 24,79%.

Territorio

L'Amministrazione Comunale di San Pietro in Cariano con deliberazione consiliare n. 16 del 23/06/2017, immediatamente eseguibile, ha provveduto all'adozione del P.A.T. in applicazione dell'art. 14 della Legge Regionale 23/04/2004 n° 11 e s.m.i.

Il P.A.T. del Comune di San Pietro in Cariano è stato definitivamente approvato con la pubblicazione sul B.U.R. del Veneto n. 138 del 11/09/2020.

San Pietro in Cariano è situato in Valpolicella a 14 chilometri da Verona, il suo territorio si può definire di pianura pedemontana, con un'altezza compresa tra 75 m s.l.m. e 250. Il comune confina a nord con Marano di Valpolicella e Fumane, ad est con Negrar di Valpolicella, a ovest con Sant'Ambrogio di Valpolicella, a sud con Pescantina e Verona; aggregato nel 1929 con l'antico comune di Negarine, è composto dalle frazioni di Bure, Castelrotto, Corrubbio, Pedemonte e San Floriano.


Superficie in Km ^q			20,25
RISORSE IDRICHE			
* Laghi			0
* Fiumi e torrenti			0
STRADE			
* Statali			Km. 0,00
* Provinciali			Km. 14,00
* Comunali			Km. 78,00
* Vicinali			Km. 39,00
* Autostrade			Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* PAT adottato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* PAT approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Artigianali		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Commerciali		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

ANALISI CONTESTO INTERNO

Gli organi comunali del Comune sono individuati nella presente tabella che riporta i nominativi degli amministratori in carica

Natura dell'organo	Componenti dell'organo	Durata della carica
Sindaco Consiglio comunale	Zantedeschi Gerardo – Sindaco, Bonioli Luca - Vice Sindaco, Tommasi Patrizia, Galvanini Stiliano, Zardini Cesare, Accordini Jenni, Bogoni Margherita, Murari Iseo, Signorini Giancarlo, Fornalè Nicoletta, Todeschini Alessandro, Galvani Federico, Accordini Giorgio, Salzani Mariafrancesca, Carradori Mauro, Beghini Giovanni, Coccia Elisa	5 anni dal 2019 al 2024
Giunta comunale	Zantedeschi Gerardo – Sindaco Bonioli Luca - Vice Sindaco Tommasi Patrizia - Assessore - consigliere comunale Galvanini Stiliano - Assessore - consigliere comunale Zardini Cesare - Assessore - consigliere comunale Zorzi Erika – assessore esterno	5 anni dal 2019 al 2024

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE E' LA SEGUENTE



ell'anno 2020 è stata modificata la struttura organizzativa precedente, che prevedeva due livelli di posizioni organizzative: posizioni organizzative di primo livello e posizioni organizzative di secondo livello, queste gerarchicamente subordinate alle prima. Dato atto che tale struttura organizzativa non era prevista dal CCNL Funzioni locali, la giunta con proprio provvedimento ha modificato l'assetto organizzativo ponendolo in linea con quanto stabilito dal CCNL, che prevede solo posizioni di responsabilità di struttura di primo livello.

PERSONALE

Ai sensi dell'articolo 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione.

Il Decreto Crescita n. 34/2019 ha innovato in materia di assunzioni di personale negli enti territoriali prevedendo, all'art. 33, comma 2, nello specifico, che i comuni *“possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*.

Personale in servizio al 31.12.2020			
Categoria e posizione economica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	In servizio numero
A.1	0	C.1	7
A.2	0	C.2	1
A.3	0	C.3	8
A.4	0	C.4	3
A.5	0	C.5	3
B.1	0	D.1	4
B.2	1	D.2	1
B.3	2	D.3	3
B.4	2	D.4	1
B.5	1	D.5	0
B.6	0	D.6	1
B.7	1	Dirigente	0
TOTALE		TOTALE	39

Totale personale in servizio al 31.12.2020:

di ruolo n. 39
fuori ruolo n. 0

Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Asili nido n. 1	posti n. 35		35		35		35	
Scuole materne n. 2	posti n. 117		117		117		117	
Scuole elementari n. 4	posti n. 697		697		697		697	
Scuole medie n. 1	posti n. 341		341		341		341	
Strutture residenziali per anziani n. 1	posti n. 89		89		89		89	
Farmacie comunali	n. 1		n. 1		n. 1		n. 1	
Rete fognaria in Km								
- bianca	25,00		25,00		25,00		25,00	
- nera	105,00		105,00		105,00		105,00	
- mista	0,00		0,00		0,00		0,00	
Esistenza depuratore	Si X No		Si X No		Si X No		Si X No	
Rete acquedotto in Km	100,00		100,00		100,00		100,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si X No		Si X No		Si X No		Si X No	
Aree verdi, parchi, giardini	n. 86 hq. 196.045,00		n. 86 hq. 196.045,00		n. 86 hq. 196.045,00		n. 86 hq. 196.045,00	
Punti luce illuminazione pubblica	n. 2.316		n. 2.316		n. 2.316		n. 2.316	
Rete gas in Km	0,00		0,00		0,00		0,00	
Raccolta rifiuti in quintali								
- civile	59.649,47		59.649,47		59.649,47		59.649,47	
- industriale	0,00		0,00		0,00		0,00	
- racc. diff.ta	Si No X		Si No X		Si No X		Si No X	
Esistenza discarica	Si No X		Si No X		Si No X		Si No X	
Mezzi operativi	n. 1		n. 1		n. 1		n. 1	
Veicoli	n. 19		n. 19		n. 19		n. 19	
Centro elaborazione dati	Si X No		Si X No		Si X No		Si X No	
Personal computer	n. 58		n. 63		n. 68		n. 68	
Altre strutture (specificare)								

Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Consorzi:

Consorzio di bacino Verona 2

Il Consorzio di bacino Verona due, costituito ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 8/08/2000 n. 267, quindi un consorzio tra enti locali, è dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia gestionale, imprenditoriale, funzionale ed organizzativa. Il Consorzio di bacino Verona due, ha assunto per anni la qualifica di autorità d'ambito provvisoria, ai sensi della legge regionale veneta 21/01/2000 n° 3. Allo stesso sono state attribuite le competenze di cui all'art. 14 della medesima legge. La normativa è cambiata, ma il Consorzio Verona Due del Quadrilatero ha mantenuto la sua funzione. Il Consorzio di bacino Verona due, costituito nel 1997 da otto comuni del territorio occidentale della provincia di Verona, ai sensi dell'art. 11 delle norme generali del piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con provvedimento del Consiglio regionale del 28 ottobre 1988 n°785, ha progressivamente ampliato la propria competenza territoriale. Ad oggi, lo stesso aggrega ben 45 amministrazioni comunali con una popolazione complessiva che supera i 350.000 abitanti.

Il Consorzio è individuato come ente responsabile di bacino, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1752 del 25 maggio 1999 e come ambito provvisorio secondo le prescrizioni della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3. L'esperienza del Consorzio di bacino VR2 si presenta come una delle più avanzate nell'intero panorama regionale. Dall'anno 1999 l'ente di bacino ha dato avvio a diverse iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale coinvolgendo collettività di analoghe dimensioni territoriali. Nel corso del 2011, la percentuale di raccolta differenziata d'ambito si attesta sul 65%, rispettando pienamente le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Con L.R. n. 52 del 31.12.2012 recante "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)»" e s.m.i. la Regione ha dettato, in attuazione della normativa nazionale di settore, nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e di leale collaborazione tra gli enti locali che si sono associati costituendo i Consigli di Bacino che si sostituiranno in parte al Consorzio.

Consorzio tra EE.LL.

Sede: Corso Garibaldi n. 24 - 37069 Villafranca di Verona (VR)

Quota di partecipazione del Comune: 2,17400%.

Attività gestita: al Consorzio sono attribuite funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani. In particolare esso:

- affida, gestisce e coordina i servizi di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani;
- affida e gestisce il servizio di recupero delle varie frazioni recuperabili dei rifiuti solidi urbani;
- gestisce i dati di raccolta rifiuti, il modello unico di dichiarazione (MUD) e le convenzioni con il Consorzio nazionale Imballaggi (CONAI);
- promuove ed organizza iniziative per la raccolta differenziata e campagne di sensibilizzazione ambientale;
- segue la progettazione di sistemi di raccolta differenziata;
- esegue la progettazione degli ecocentri;
- promuove studi di fattibilità per la realizzazione degli impianti di stoccaggio e/o degli impianti a tecnologia complessa;
- effettua il servizio di raccolta rifiuti derivanti da attività agricole.

Scadenza: il 31.12 2096. Inizio il 21 marzo 2012

Consorzio Intercomunale soggiorni climatici

consorzio a partecipazione interamente pubblica con più partecipanti

Sede: Via Macello n. 23- Verona

Quota di partecipazione del Comune: 2,56000.

Attività gestita: gestisce, direttamente ovvero in collaborazione con i comuni della provincia di Verona, iniziative, programmi e servizi rivolti all'assistenza della popolazione amministrata consistenti nella organizzazione di soggiorni climatici montani e marini, in Italia ed all'estero.

Data di inizio e fine della partecipazione: dal 1.01.2005 per 30 anni salvo eventuale rinnovo.

Altre forme di cooperazione tra Comuni:

Il Consiglio Di Bacino "Verona Nord"

Questo organismo, costituito con convenzione tra comuni, si sostituisce al Consorzio Verona Due del Quadrilatero, a cui la Regione Veneto, sin dal 1999 ha affidato le funzioni attribuite agli enti responsabili di bacino per l'area in cui rientra il territorio comunale. La normativa da allora è cambiata, ma il Consorzio Verona Due del Quadrilatero ha mantenuto la sua funzione. Con L.R. n. 52 del 31.12.2012 recante "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)»" e s.m.i. la Regione ha dettato, in attuazione della normativa nazionale di settore, nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e di leale collaborazione tra gli enti locali. L'articolo 4 della richiamata normativa individua quale forma di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo bacino territoriale la convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con deliberazione consiliare n. 23 del 21.07.2015 è stata approvata la convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino "Verona nord" per la gestione in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino. Con l'approvazione e la sottoscrizione della convenzione, gli enti locali partecipanti hanno costituito, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, il consiglio di bacino denominato «Consiglio di bacino "Verona Nord", avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.

Sede: corso Garibaldi n. 24 - 37069 Villafranca di Verona (VR)

Oggetto dell'attività: scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio.

Quota di partecipazione del comune: le quote di partecipazione sono determinate in millesimi in rapporto all'entità della popolazione residente rispetto alla popolazione totale dell'ambito. Il Comune di San Pietro in Cariano partecipa con la quota di 31,95 millesimi pari al 3,19%.

Durata: 90 anni e può essere prorogata per uguale periodo, con deliberazione assunta prima della scadenza di un identico periodo.

Il Consiglio di Bacino Veronese - ex AATO Veronese

Questo organismo, costituito con convenzione tra comuni si sostituisce all'autorità d'ambito, soppressa, ai sensi della normativa nazionale, dal 31.12.2012. Con legge regionale n. 17 del 27.04.2012 la regione veneto ha stabilito che le funzioni amministrative relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni, siano esercitate per ciascun ambito territoriale ottimale da enti di regolazione denominati Consigli di bacino. Essi sono forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, hanno personalità giuridica di diritto pubblico. Per effetto di tale legge la regione ha trasferito le funzioni dell'autorità d'ambito al Consiglio di bacino dell'ATO Veronese. In data 10.6.2013 è stata repertoriata dal comune di Verona la convenzione sottoscritta dai comuni che ne fanno parte per la sua costituzione. Il 16.07.2013 sono stati eletti gli organi istituzionali del Consiglio di bacino veronese. Sede operativa del Consiglio: Via Cà di Cozzi, 41 Verona.

Oggetto sociale: organizzare e gestire il servizio idrico integrato ai sensi del decreto legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i..

Quota di partecipazione del comune: le quote di partecipazione sono determinate in millesimi in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune risultante dal censimento ISTAT rispetto alla popolazione totale dell'ambito e sono aggiornate dal comitato istituzionale entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento. In base al numero degli abitanti l'ultimo censimento del 2011 rileva n.12.930 ab. per cui la quota di partecipazione del comune di San Pietro in Cariano è dello 0,0144.

Durata: 10 giugno 2013 per anni trenta e alla scadenza di tale termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.

Aziende:

Azienda ULSS n. 9 Scaligera

Dal 1° gennaio 2017, come determinato dalla legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, è istituita l'Ulss9 Scaligera, inserita nel contesto del Sistema Sanitario Regionale del Veneto, che ridisegna funzioni e competenze delle tre Aziende Socio Sanitarie Locali di Verona e provincia, Ulss 20 Verona, Ulss 21 Legnago e Ulss 22 Bussoleto. A effetto della incorporazione, la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della città di Verona e dell'intera provincia.

L'Azienda sé suddivisa in quattro distretti
sede legale in Via Valverde 42 – 37122 Verona
Distretto sanitario di San Pietro in Cariano: n. 4 di Bussolengo

Società:

Farmacia comunale San Martino s.r.l.

Sede legale: presso la sede municipale- Via Chopin 3- 37029 - comune di San Pietro in Cariano.

Unità locale: Via Danubio, 7- 37029 San Pietro in Cariano (Vr).

Oggetto sociale: gestione farmacie comunali.

Soci: La società farmacia comunale San Martino s.r.l. è partecipata dal comune in ragione del 51%. La quota del farmacista gestore è del 49%.

Durata della società : 31.12.2050.

Governance: Amministratore unico nominato dal socio che detiene la minoranza.

Oneri gravanti sul bilancio del comune: nessuno.

Entrate nel bilancio del comune: nessuna

Numero dipendenti: l'organico è di n. 3 dipendenti di cui 1 è il direttore.

Acque veronesi scrl

Sede: Lungadige Galtarossa 8- 37133 Verona.

Acque veronesi ha ricevuto nel febbraio 2006 dall'autorità d'ambito territoriale ottimale veronese, (ora Consiglio di bacino dell'A.T.O. Veronese), l'affidamento c.d. "in house", della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'area "Veronese" dell'ambito ottimale. In data 15 febbraio 2006 fra l'AATO veronese e Acque veronesi s.c.a r.l. è stato stipulato il contratto di servizio, denominato "Convenzione tra l'autorità d'ambito territoriale ottimale "Veronese" ed il gestore del servizio idrico integrato dell'area veronese".

Oggetto sociale: La società svolge la propria attività come gestore del servizio idrico integrato nell'area "Veronese" dell'AATO veronese. La società è stata costituita allo scopo di ottenere l'affidamento in via diretta della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale veronese.

Natura giuridica: Acque veronesi è una società consortile e come tale costituisce una organizzazione comune per lo svolgimento di servizi (servizio idrico integrato e attività ad esso accessorie, strumentali o complementari) a favore degli enti locali che, direttamente o indirettamente, la partecipano; non si pone finalità di lucro: eventuali utili non possono essere distribuiti, ma sono destinati in conformità della legge e delle delibere assembleari.

Soci: quota sottoscritta € 18,936 pari all'1,68%.

Associazioni

“Unione dei Comuni dei tre territori veronesi”

Il Comune di San Pietro in Cariano ha aderito, con deliberazione C.C. n.29 del 23.5.2011, a tale associazione attualmente composta da 10 Comuni: Valeggio sul Mincio, Fumane, Cavaion Veronese, Rivoli Veronese, San Pietro in Cariano, Sona, Bardolino, Garda, Mozzecane e San Giovanni Lupatoto con capofila e struttura di supporto il Comune di Valeggio sul Mincio al quale sono attribuiti compiti di coordinamento per perseguire gli obiettivi del Patto dei Sindaci a cui ha aderito questo ente come si dirà nel paragrafo che segue.

Associazione Temporanea di scopo- ATS- per la gestione di attività strumentali nel quadro del “Patto dei Sindaci” promosso dall’Unione Europea

L'associazione è finalizzata alla sostenibilità ambientale e all'efficienza energetica, con particolare riferimento all'iniziativa promossa dall'unione europea denominata “Patto dei Sindaci”, tramite l'attuazione del PAES di ogni singolo comune aderente. Il comune di San Pietro in Cariano vi ha aderito con la deliberazione consiliare n. 10 del 26.03.2014 insieme ai comuni di Valeggio sul Mincio capofila, Mozzecane, Cavaion Veronese, Rivoli Veronese, Fumane, San Giovanni Lupatoto, Bardolino e Garda.

Associazioni nazionale città del vino

Era il 21 marzo 1987 quando 39 sindaci si riunirono a Siena per dar vita all'Associazione Nazionale Città del Vino. Le Città del Vino confermano ancora oggi la bontà di quella intuizione, idea nata dopo i giorni dello scandalo del vino al metanolo che proprio l'anno precedente, il 1986, gettava nella disperazione un sistema socio economico basato sul vino, causando persino 19 vittime ed alcune infermità permanenti.

Il “rinascimento” del vino italiano è partito idealmente proprio da quell'evento negativo; uno scandalo che rappresentò uno dei motivi principali che spinsero quel gruppo di sindaci a far nascere le Città del Vino, intuendo che l'operazione che

andava fatta – di carattere culturale, oltre che di marketing – era quella di rendere sempre più forte il rapporto tra vino e territorio, un rapporto che rappresenta ancora oggi l'unicità del vino italiano, la sua originalità assoluta.

Nel 1998, sulla spinta del rinnovato interesse per la qualità del territorio intesa come risorsa per le comunità locali, l'Associazione ha prodotto il Piano Regolatore delle Città del Vino che fissò allora due concetti importanti validi ancora oggi: il vigneto è parte fondamentale del paesaggio e così tutte le aree agricole interessate e la sua tutela è strategica per la qualità del territorio e pertanto va programmata nell'azione amministrativa; lo sviluppo locale non può che derivare da una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato fatta di scelte condivise.

L'obiettivo dell'Associazione è quello di aiutare i Comuni (con il diretto coinvolgimento di Ci.Vin srl, sua società di servizi) a sviluppare intorno al vino, ai prodotti locali ed enogastronomici, tutte quelle attività e quei progetti che permettono una migliore qualità della vita, uno sviluppo sostenibile, più opportunità di lavoro. Un esempio concreto è l'impegno per lo sviluppo del turismo del vino, che coniuga qualità dei paesaggi e ambienti ben conservati, qualità del vino e dei prodotti tipici, qualità dell'offerta diffusa nel territorio ad opera delle cantine e degli operatori del settore. Il turismo rurale nelle Città del Vino è in crescita costante. Con oltre 3 miliardi di euro di fatturato stimati e circa 5 milioni di enoturisti (secondo i rapporti annuali dell'Osservatorio sul turismo del vino), l'enoturismo si pone al centro delle politiche di crescita locale. È questa una forma di turismo di esperienza che privilegia la sostenibilità, l'incontro con il territorio, e la conoscenza diretta dei suoi protagonisti: i vignaioli e la gente che qui lavora e vive.

Il comune di San Pietro in Cariano ha aderito all'associazione con deliberazione consiliare n.28 del 23.96.2005.

Associazione strada del vino valpolicella

Come recita l'articolo 2 dello statuto sociale: "L'associazione intende valorizzare e promuovere le produzioni vitivinicole ed agricole incentivando lo sviluppo economico territoriale e lo sviluppo di una moderna imprenditorialità anche attraverso formazione e aggiornamento professionale.

L'associazione diffonderà la conoscenza della strada attraverso iniziative promozionali sia in ambito nazionale che internazionale e attraverso la creazione di punti d'informazione e di diverse iniziative di carattere economico e turistico-culturale.

L'associazione promuoverà inoltre attività culturali e ricreative e si adopererà per migliorare la gestione urbanistica e l'architettura del paesaggio di tutta la zona, anche individuando proposte ed indirizzi per la predisposizione dei piani regolatori dei comuni del territorio compresi nella zona."

Il comune di San Pietro in Cariano ha aderito all'associazione con deliberazione consiliare n. 64 del 29.09.2009.

Associazione nazionale comuni- A.N.C.I.

L'associazione nazionale comuni è attiva da più di cento anni. Sono 7.318 i Comuni aderenti, tra cui San Pietro in Cariano, dato aggiornato a giugno 2013, enti che rappresentano il 90% della popolazione dimostrando come l'ANCI sia una realtà saldamente radicata nel tessuto sociale, geografico e culturale italiano, che ha saputo interpretare, e qualche volta ha anticipato, i mutamenti socio-economici, politici e culturali che hanno contribuito all'innovazione del mondo delle autonomie locali, sempre accompagnata dalla consapevolezza che rappresentare i comuni significa farsi carico di necessità e istanze dei cittadini stessi.

Nel 2004 è stata assegnata all'ANCI la medaglia d'oro al merito civile da parte del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. "Per lo spirito di dedizione ai valori del complesso dei Comuni italiani" si legge nella motivazione, ed è come leggere un grazie per aver custodito, valorizzato e promosso un patrimonio – le città – di tradizione e cultura, identità e capacità di innovare che rende vivo e vitale il Paese".

Obiettivo fondamentale dell'attività dell'ANCI è rappresentare e tutelare gli interessi dei Comuni di fronte a Parlamento, Governo, Regioni, organi della Pubblica Amministrazione, organismi comunitari, Comitato delle Regioni e ogni altra Istituzione che eserciti funzioni pubbliche di interesse locale. Questo approccio complessivo si traduce concretamente in una serie di attività che caratterizzano l'operato quotidiano di un'associazione che costituisce di fatto l'interlocutore individuato nel tempo da tutti i governi nazionali per rappresentare la realtà degli enti locali.

Associazione Anci Veneto

L'Anciveneto, Associazione regionale dei Comuni del Veneto, a cui aderisce da anni anche il comune di San Pietro in Cariano, riunisce, coordina e rappresenta nelle sedi istituzionali i Comuni della Regione. È nata il 19 maggio 1973 come Sezione Regionale dell'ANCI, e dal 1993 si è data uno statuto autonomo, assumendo l'attuale denominazione.

Associazione nazionale ufficiali di stato civile- A.N.U.S.C.A

A.N.U.S.C.A. l'Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe, costituitasi nel 1980, fornisce agli operatori dei Servizi Demografici supporto rappresentativo in tutte le sedi istituzionali.

I Comuni associati ad Anusca, tra cui San Pietro in Cariano, rappresentano come popolazione oltre l'86% della popolazione italiana. L'associazione in virtù della qualità delle sue attività e dei servizi offerti è cresciuta progressivamente negli anni.

Associazione nazionale uffici tributi enti locali – A.N.U.T.E.L.

Il continuo rinnovarsi della disciplina tributaria finalizzato principalmente a realizzare un vero e proprio ampliamento

dell'autonomia decisionale ed organizzativa del enti locali in materia fiscale, ha reso particolarmente gravoso il lavoro dei funzionari degli uffici tributi che si trovano ad operare in una situazione normativa estremamente complessa e di difficile interpretazione, anche a causa delle continue modifiche apportate alle norme tramite decreti il più volte reiterati con formulazioni spesso diverse dalle precedenti.

In questa fase complessa, l'ufficio tributi è chiamato a gestire mediamente il 60- 70 per cento delle entrate correnti dei bilanci comunali. In questa situazione è evidente che la gestione ed il controllo dei tributi rappresentano un servizio pubblico necessario da realizzare attraverso uno strumento sociale che assicuri, con l'equità del prelievo, la riduzione della pressione tributaria e l'aumento delle risorse da destinare all'erogazione dei servizi pubblici necessari alla popolazione amministrata.

L'adesione all'associazione del comune è avvenuta con deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 9.02.2011.

Gestioni associate

Il Comune si è convenzionato con altri comuni per le gestioni associate che seguono:

con i Comuni di Valeggio sul Mincio, Sommacampagna, Sona, Castelnuovo del Garda, Povegliano Veronese e Bardolino per la gestione associata del servizio acquisti fa parte della:

Centrale Unica di Committenza – **C.U.C. –Custoza Garda Tione**

giusta deliberazione consiliare n. 62 del 27.11.2015 con il comune di Verona unitamente a altri 47 comuni della zona nord della provincia:

Gara per affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e del contratto di servizio nell'ambito territoriale " Verona 1- città di Verona nord"

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Gli Enti partecipati del Comune di San Pietro in Cariano, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è prevista l'approvazione del bilancio consolidato, giusta quanto definito con deliberazione G.C. n. 101 del 31.07.2019, sono i seguenti:

:

Denominazione	Codice fiscale	Forma giuridica	Quota di partecipazione	Risultato d'esercizio
> ACQUE VERONESI S.C.A R.L.	03567090232	Società consortile a responsabilità limitata	1,68	1.984.636
> VIVERACQUA S.C. A R.L. (partecipazione indiretta tramite Acque Veronesi (Scarl))	04042120230	Società consortile a responsabilità limitata	17,39 (partecipazione indiretta)	824
> FARMACIA COMUNALE SAN MARTINO S.R.L.	03684960234	Società a responsabilità limitata	51	36.267
> CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	93005600239	Consorzio	2,76	
> CONSIGLIO DI BACINO VERONESE	93147450238	Ente pubblico	0,0144	
> CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO	02795630231	Consorzio	1,852	
> CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	04380810236	Ente pubblico	3,19	

Indirizzi internet

Denominazione	Indirizzo sito WEB
ATO VERONESE	www.atoveronese.it
ACQUE VERONESI SCARL	www.acqueveronesi.it
FARMACIA COMUNALE SAN MARTINO SRL	https://www.farmaciacomunalesanmartino.it/
CONSORZIO DI BACINO VR2 DEL QUADRILATERO	www.consorziivr2.it
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	www.consorziosoggiorniverona.it

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Patto dei Sindaci

Si tratta di un accordo di programma tra il Comune di San Pietro in Cariano e l' "Unione Comuni dei tre territori veronesi". Nell'ambito delle azioni per la sostenibilità e l'efficienza energetica, il Comune di San Pietro in Cariano, con deliberazione C.C. n. 10 del 10.04.2014, ha aderito all'iniziativa europea del Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors) che unisce le autorità locali e regionali in un impegno comune per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

I percorsi della fede

Si tratta di un accordo coi comuni di Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, Sant'Ambrogio di Valpolicella che hanno stabilito di realizzare il progetto "Itinerari della fede in Valpolicella- sulle tracce della Claudia Augusta Padana". Il progetto si inserisce in un programma regionale finalizzato alla realizzazione di interventi per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto, valorizzando luoghi di particolare pregio e di rilevante interesse storico culturale.

"Valpolicella e Valdadige in bici"

Con deliberazione consiliare n. 86 del 29 dicembre 2014 si è approvato un accordo con i comuni di Negrar, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Fumane, Marano di Valpolicella, Dolcè, Pescantina e Sant'Anna d'Alfaedo per realizzare un sistema di mobilità ciclistica a rete. Si ipotizzano percorsi per circa 200 chilometri.

Successivamente, avendo l'opportunità di rientrare in un progetto più ampio "a regia GAL", i comuni già convenzionati per la prima parte del progetto di individuazione degli itinerari hanno inteso attuare un ulteriore coordinamento al fine di proseguire nella seconda parte del progetto, operativa ed ampliata rispetto alla prima fase del progetto ed hanno indicato il Comune di Negrar, quale Comune capofila dell'iniziativa anche in forza del maggior investimento previsto.

Mediante il suddetto organismo, gli Enti intendono favorire la promozione complessiva della Valpolicella e della Valdadige storica, artistica, culturale, enogastronomica, sulla base di un progetto organico in grado di assicurare una progressiva conoscenza e la diffusione di informazioni per la rivalutazione del territorio, mediante la valorizzazione delle risorse e delle caratteristiche di ciascun Comune;

I Comuni facenti parte l'area GAL rientrano quale intervento "a regia GAL", inserito nel PSL 2014-2020 ed hanno conseguentemente l'opportunità, per la parte di progetto ricadente nell'Ambito territoriale designato del GAL di ottenere un contributo pubblico, nell'anno 2018 a valere sulla Misura 7.5.1 del PSL stesso.

La volontà comune di tutti gli Enti è quella di aver istituito un organismo snello di coordinamento e gestione, in forma associata, delle funzioni sopra citate, disciplinando i reciproci rapporti mediante la stipula di una apposita convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000;

A tal proposito è stata approvata, dal Comune di Negrar, lo schema di convenzione che regola i rapporti tra le parti con D.C.C.n.35 del 22.06.2017 e, successivamente tale convenzione è stata sottoscritta dai comuni interessati con atto rep.46/2017 del 09.08.2017;

Il progetto Valpolicella e Valdadige in Bici, già oggetto, appunto, di convenzione tra Comuni prevedeva, all'Allegato A della stessa deliberazione, per la sua realizzazione, un importo complessivo di € 196.433,81 da suddividersi tra i Comuni partecipanti.

E' stato affidato all'ing. Passigato Marco la redazione del progetto.

Il progetto sostanzialmente consiste nella realizzazione di segnaletica lungo i percorsi, di una cartografia cicloturistica e di

un sito internet che promuova il territorio attraverso questo tipo di mobilità. L'intento è anche di scaricare la cartografica e le tracce GPS oltre a creare collegamento con la pagina internet dei principali elementi storico artistici e le principali strutture di ospitalità per vitto, alloggio e produzione di cibi e prodotti locali. E' nata una collaborazione con l'Associazione Strada del Vino, che promuoverà questo progetto sul territorio dal punto di vista turistico.

Intesa programmatica d'area- veronese- IPA

Ai sensi della DGR Veneto n. 2796 del 12 settembre 2006 l'IPA è un soggetto politico e non amministrativo la cui attività è fondata sul metodo della co-decisione, attraverso il quale vengono formulate proposte politiche con l'obiettivo di incidere, non solo sulla programmazione della Regione Veneto, ma anche su quella degli stessi enti locali coinvolti. Una delle funzioni dell'IPA è vincolare su base volontaria le politiche e gli strumenti di programmazione dei soggetti coinvolti agli obiettivi e alle strategie comuni, impegnandosi a destinare risorse al cofinanziamento di azioni e progetti, eventualmente tramite accordi di programma in modo che anche i privati possano partecipare.

I comuni di Arcole, Bussolengo, Buttapietra, Castel D'Azzano, Castelnuovo del Garda, Lazise, Mozzecane, Nogarole Rocca, Pastrengo, Pescantina, Povegliano Veronese, San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio e Zevio, insieme ai rappresentanti di Cassartigiani, Coldiretti, Confagricoltura, Confindustria, Confesercenti, Confartigianato, Confcommercio, Cia, Cna e API operanti nell'area veronese si sono incontrati decidendo di costituire un'IPA in rappresentanza del territorio dell'area vasta veronese non ricompreso nell'ambito delle due IPA già esistenti in provincia di Verona. Il comune di San Pietro in Cariano vi ha aderito con deliberazione consiliare n. 34 del 26 giugno 2015.

MAPPATURA DEI PROCESSI

Secondo il PNA 2019, la valutazione del rischio è una "macro-fase" del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene *"identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)"*.

Tale "macro-fase" si compone di tre (sub) fasi:

- a) identificazione;
- b) analisi;
- c) ponderazione.

Identificazione

Nella fase di identificazione degli "eventi rischiosi" l'obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Secondo l'ANAC, *"questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione"*.

Per quanto sopra, il coinvolgimento dell'intera struttura organizzativa è essenziale. Infatti, i vari responsabili dei settori e responsabili di servizio, vantando una conoscenza approfondita delle attività, possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi. Inoltre, è opportuno che il RPCT, *"mantenga un atteggiamento attivo, attento a individuare eventi rischiosi che non sono stati rilevati dai responsabili degli uffici e a integrare, eventualmente, il registro (o catalogo) dei rischi"*. Per individuare gli "eventi rischiosi" è necessario: definire l'oggetto di analisi; utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT.

L'oggetto di analisi è l'unità di riferimento (il processo) rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi. Dopo la "mappatura", l'oggetto di analisi può essere: l'intero processo ovvero le singole attività che compongono ciascun processo. Secondo l'Autorità, *"Tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti"*. L'ANAC ritiene che, in ogni caso, il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato almeno dal "processo". In tal caso, i processi rappresentativi dell'attività dell'amministrazione *"non sono ulteriormente disaggregati in attività"*. Tale impostazione metodologica è conforme al principio della "gradualità".

L'analisi svolta per processi, e non per singole attività che compongono i processi (i provvedimenti), *"è ammissibile per amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, ovvero in particolari situazioni di criticità"*. L'impossibilità di realizzare l'analisi a un livello qualitativo più avanzato deve essere adeguatamente motivata nel PTPCT che deve prevedere la programmazione, nel tempo, del graduale innalzamento del dettaglio dell'analisi.

L'Autorità consente che l'analisi non sia svolta per singole attività anche per i "processi in cui, a seguito di adeguate e rigorose valutazioni già svolte nei precedenti PTPCT, il rischio corruttivo [sia] stato ritenuto basso e per i quali non si siano manifestati, nel frattempo, fatti o situazioni indicative di qualche forma di criticità". Al contrario, per i processi che abbiano registrato rischi corruttivi elevati, l'identificazione del rischio sarà *"sviluppata con un maggior livello di dettaglio, individuando come oggetto di analisi, le singole attività del processo"*.

Come già precisato, il Gruppo di lavoro costituito ha svolto l'analisi per singoli "processi" per la generalità dei processi individuati, scomponendo, in linea di massima, gli stessi in "attività", iniziando dai processi risultanti a più elevato rischio.

Tecniche e fonti informative:

Per identificare gli eventi rischiosi "è opportuno che ogni amministrazione utilizzi una pluralità di tecniche e prenda in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative".

Le tecniche applicabili sono molteplici, quali: l'analisi di documenti e di banche dati, l'esame delle segnalazioni, le interviste e gli incontri con il personale, *workshop* e *focus group*, confronti con amministrazioni simili (*benchmarking*), analisi dei casi di corruzione, ecc.

Tenuto conto della dimensione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, ogni ente stabilisce le tecniche da utilizzare, indicandole nel PTPCT. L'ANAC propone, a titolo di esempio, un elenco di fonti informative utilizzabili per individuare eventi rischiosi:

- i risultati dell'analisi del contesto interno e esterno;
- le risultanze della mappatura dei processi; l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato, anche in altre amministrazioni o enti simili;
- incontri con i responsabili o il personale che abbia conoscenza diretta dei processi e quindi delle relative criticità;
- gli esiti del monitoraggio svolto dal RPCT e delle attività di altri organi di controllo interno; le segnalazioni ricevute tramite il "*whistleblowing*" o attraverso altre modalità;
- le esemplificazioni eventualmente elaborate dall'ANAC per il comparto di riferimento;
- il *registro di rischi* realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa.

Il Gruppo di lavoro, costituito e coordinato dal RPCT nell'ente, ha applicato principalmente le metodologie seguenti:

- in primo luogo, la partecipazione degli stessi funzionari responsabili, con conoscenza diretta dei processi e, quindi, delle relative criticità, al Gruppo di lavoro;
- di seguito si è tenuto conto dei risultati dell'analisi del contesto;
- delle risultanze della mappatura;
- dell'analisi di casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato in altre amministrazioni o enti simili;
- segnalazioni ricevute tramite il "*whistleblowing*" o con altre modalità (sinora, comunque, non pervenute).

Identificazione dei rischi

Una volta individuati gli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e documentati nel PTPCT. Secondo l'Autorità, la formalizzazione potrà avvenire tramite un "*registro o catalogo dei rischi*" dove, per ogni oggetto di analisi, processo o attività che sia, è riportata la descrizione di "*tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi*". Per ciascun processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.

Nella costruzione del registro, l'Autorità ritiene che sia "*importante fare in modo che gli eventi rischiosi siano adeguatamente descritti*" e che siano "*specifici del processo nel quale sono stati rilevati e non generici*".

Il Gruppo di lavoro, costituito e coordinato dal RPCT, composto dai funzionari Responsabili dei Settori dell'ente, che vantano una approfondita conoscenza dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio, ha prodotto un catalogo dei rischi principali, riportato in una colonna delle schede AREE DI RISCHIO che fanno parte del presente Piano. Per ciascun processo sono indicati i rischi più gravi individuati e condivisi dal Gruppo di lavoro.

Analisi del rischio

L'analisi del rischio - secondo il PNA 2019 - si prefigge due obiettivi:

- a) comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "fattori abilitanti" della corruzione;
- b) stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

Fattori abilitanti

L'analisi è volta a comprendere i "fattori abilitanti" la corruzione, i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (che nell'aggiornamento del PNA 2015 erano denominati, più semplicemente, "*cause*" dei fenomeni di malaffare).

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L'Autorità propone i seguenti esempi:

- assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;

- mancata attuazione del principio di separazione tra i compiti di indirizzo politico e gestione amministrativa.

- Stima del livello di rischio

In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

Secondo l'ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di “**prudenza**” poiché è assolutamente necessario “*evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione*”.

L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti:

- a) scegliere l'approccio valutativo;
- b) individuare i criteri di valutazione;
- c) rilevare i dati e le informazioni;
- d) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio può essere di tipo qualitativo o quantitativo, oppure un *mix* tra i due.

Approccio qualitativo: l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici;

Approccio quantitativo: nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.

Secondo l'ANAC, “*considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un **approccio di tipo qualitativo**, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza*”.

- Criteri di valutazione

L'ANAC ritiene che “i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti”. Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.

In forza del principio di “gradualità”, tenendo conto della ridotta dimensione organizzativa, delle conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.

L'Autorità ha proposto indicatori comunemente accettati, anche ampliabili o modificabili da ciascuna amministrazione (PNA 2019, Allegato n. 1).

Gli indicatori sono:

1. **livello di interesse “esterno”:** la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. **grado di discrezionalità del decisore interno:** un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. **manifestazione di eventi corruttivi in passato:** se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
4. **trasparenza/opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
5. **livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un *deficit* di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
6. **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Tutti gli indicatori suggeriti dall'ANAC sono stati utilizzati dal Gruppo di lavoro per valutare il rischio nel presente PTPCT.

I risultati dell'analisi sono stati riportati in una colonna “Analisi del rischio” nelle schede allegate (Allegato n. 1).

- Rilevazione dei dati e delle informazioni

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio, di cui al paragrafo precedente, “*deve essere coordinata dal RPCT*”.

Il PNA 2019 prevede che le informazioni possano essere “rilevate da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati”, oppure attraverso modalità di autovalutazione da parte dei responsabili dei settori e dei servizi coinvolti nello svolgimento del processo.

Qualora si applichi l'autovalutazione, il RPCT deve vagliare le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della “prudenza”. Le valutazioni devono essere suffragate dalla

“motivazione del giudizio espresso”, fornite di “evidenze a supporto” e sostenute da “dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi” (Allegato n. 1, Paragrafo 4.2, pag. 29).

L'ANAC ha suggerito i seguenti “dati oggettivi”:

- i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti);
- le segnalazioni pervenute: *whistleblowing* o altre modalità, reclami, indagini di *customer satisfaction*, ecc.;
- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).

Infine, l'Autorità ha suggerito di “*programmare adeguatamente l'attività di rilevazione individuando nel PTPCT tempi e responsabilità*” e, laddove sia possibile, consiglia “di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie” (Allegato n. 1, pag. 30).

La rilevazione delle informazioni è stata coordinata dal RPCT, attraverso specifici incontri e riunioni. Come già precisato, il Gruppo di lavoro ha applicato gli indicatori di rischio proposti dall'ANAC e con il coordinamento del RPCT, ha ritenuto di procedere con la metodologia dell'“autovalutazione” (PNA 2019, Allegato 1, pag. 29).

Si precisa che, al termine dell'“autovalutazione” svolta dal Gruppo di lavoro, il RPCT ha vagliato le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio, già richiamato, di “prudenza”. I risultati dell'analisi sono stati riportati in una colonna denominata “Analisi del rischio” nelle schede allegate (Allegato n. 1).

Tutte le “valutazioni” espresse sono supportate da una chiara e sintetica motivazioni esposta nell'ultima colonna a destra (“Motivazione”) nelle suddette schede (Allegato n. 1). Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai “dati oggettivi” in possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

Misurazione del rischio

In questa fase, per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio.

L'ANAC sostiene che sarebbe “*opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi*”.

Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia “qualitativa” è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso. “Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte” (PNA 2019, Allegato n. 1, pag. 30). Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una “misurazione sintetica” e, anche in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).

L'ANAC, quindi, raccomanda quanto segue:

- qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, “*si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio*”;
- evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; è necessario “*far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico*”.

In ogni caso, vige il principio per cui “*ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte*”.

Pertanto, come da PNA, l'analisi del presente PTPCT è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo ed è stata applicata una scala ordinale persino di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA (basso, medio, alto):

SCALA DI MISURAZIONE DEL RISCHIO

LIVELLO DI RISCHIO	SIGLA CORRISPONDENTE
Rischio quasi nullo	N
Rischio molto basso	B -
Rischio basso	B
Rischio moderato	M
Rischio alto	A
Rischio molto alto	A +
Rischio altissimo	A ++

I risultati finali della misurazione sono riportati nella colonna denominata “Valutazione complessiva” nelle schede AREE DI RISCHIO che fanno parte del presente piano ove è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi.

Tutte le valutazioni sono supportate da una chiara e sintetica motivazioni esposta nell'ultima colonna a destra (“Motivazione”) nelle suddette schede.

La ponderazione

La ponderazione è l'ultima delle tre fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio. Scopo della ponderazione è quello di *"agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione"*.

Nella fase di ponderazione si stabiliscono:

- le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio;
- le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio, devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione. *"La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti"*.

Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di "rischio residuo" che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate. L'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero.

Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata. Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e *"procedere in ordine via via decrescente"*, iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Trattamento del rischio. Concetto.

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

La fase di individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di temperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili. Tutte le attività che precedono (dall'analisi del contesto alla valutazione del rischio) risultano essere propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure che rappresentano, pertanto, la parte fondamentale del presente PTPCT.

Le misure possono essere **"generali"** o **"specifiche"**.

Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione.

Le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici.

L'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il **"cuore"** del PTPCT.

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

La prima fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, l'amministrazione è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinata a tali rischi.

Il PNA suggerisce le misure seguenti, che possono essere applicate sia come "generali" che come "specifiche":

- ⇒ controllo;
- ⇒ trasparenza;
- ⇒ definizione e promozione dell'etica e di *standard* di comportamento;
- ⇒ regolamentazione;
- ⇒ semplificazione;
- ⇒ formazione;
- ⇒ sensibilizzazione e partecipazione;
- ⇒ rotazione;
- ⇒ segnalazione e protezione;
- ⇒ disciplina del conflitto di interessi;
- ⇒ regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (*lobbies*).

A titolo esemplificativo, si specifica che una misura di trasparenza, può essere programmata come misura "generale" o come misura "specifica". Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare

complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del d.lgs. 33/2013). È, invece, di tipo specifico, se in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza, rilevati tramite l'analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima "opachi" e maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.

Con riferimento alle principali categorie di misure, l'ANAC ritiene particolarmente importanti quelle relative alla semplificazione e sensibilizzazione interna (promozione di etica pubblica) in quanto, ad oggi, ancora poco utilizzate. La semplificazione, in particolare, è utile laddove l'analisi del rischio abbia evidenziato che i fattori abilitanti i rischi del processo siano una regolamentazione eccessiva o non chiara, tali da generare una forte asimmetria informativa tra il cittadino e colui che ha la responsabilità del processo.

L'individuazione delle misure di prevenzione non deve essere astratta e generica. L'indicazione della mera categoria della misura non può, in alcun modo, assolvere al compito di individuare la misura (sia essa generale o specifica) che si intende attuare. È necessario indicare chiaramente la misura puntuale che l'amministrazione ha individuato ed intende attuare.

Ciascuna misura dovrebbe disporre dei requisiti seguenti:

1- presenza e adeguatezza di misure o di controlli specifici preesistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione: al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti; solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni;

2- capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio: l'identificazione della misura deve essere la conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso; se l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti. In questo stesso esempio, avrà poco senso applicare per questo evento rischioso la rotazione del personale con funzioni dirigenziali perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuata, non sarebbe in grado di incidere sul fattore abilitante l'evento rischioso (che è appunto l'assenza di strumenti di controllo);

3- sostenibilità economica e organizzativa delle misure: l'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni; se fosse ignorato quest'aspetto, il PTPCT finirebbe per essere poco realistico; pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni:

- a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace;
- b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia;

4- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: l'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative, per questa ragione, il PTPCT dovrebbe contenere un numero significativo di misure, in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.

Come nelle fasi precedenti, anche l'individuazione delle misure deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli *stakeholder*.

Nell'ente, il Gruppo di lavoro, coordinato dal RPCT, secondo il PNA, ha individuato misure generali e misure specifiche per tutti i processi e, in particolare, per i processi che hanno ottenuto una valutazione del livello di rischio pari ad A, A+ e A++.

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nella colonna denominata "*Misura del trattamento del rischio*" nelle schede AREE DI RISCHIO.

Per ciascun oggetto analisi è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio suggerito dal PNA del "*miglior rapporto costo/efficacia*".

PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT, in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), della legge 190/2012. La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a se stessa.

Secondo il PNA, la programmazione delle misure deve essere realizzata considerando i seguenti elementi descrittivi:

- ⇒ **fasi o modalità di attuazione della misura:** laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;

- ⇒ **tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi:** la misura deve essere scadenzata nel tempo; ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
- ⇒ **responsabilità connesse all'attuazione della misura:** in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;
- ⇒ **indicatori di monitoraggio e valori attesi:** al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

Secondo l'ANAC, tenuto conto dell'impatto organizzativo, l'identificazione e la programmazione delle misure devono avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro attuazione, anche al fine di individuare le modalità più adeguate in tal senso. Il PTPCT carente di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità effettiva attuazione, verificabilità efficacia), risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge.

La mappatura ha portato all'individuazione dei processi come indicati nelle tabelle inserite nel presente piano AREE DI RISCHIO.

CODICI DI COMPORTAMENTO

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 10 del 31/12/2014 ha adottato il Codice di comportamento dei dipendenti sulla scorta del Codice di comportamento approvato con DPR 62/2013. Il codice è stato aggiornato in adeguamento alla normativa sopravvenuta ed approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.136/2016 contestualmente al PTPC 2016-2018. Il codice è pubblicato sul sito Web in Amministrazione - altri contenuti- prevenzione della corruzione in allegato sub D) al PTCP del 2017.

Il PNA 2018, al paragrafo 8 "I codici di comportamento" della Parte generale, stabilisce che le amministrazioni possono procedere alla adozione dei nuovi PTPC 2019-2021 senza dover contestualmente predisporre un nuovo codice di comportamento in quanto l'ANAC emanerà le linee generali con le quali verranno date istruzioni alle amministrazioni per una rivisitazione del codice medesimo.

Si attendono, pertanto, per i primi mesi dell'anno 2019, le suddette linee guida per poi procedere ad adottare un nuovo codice, o ad approvare le modifiche delineate dall'ANAC.

Un apposito paragrafo del codice di comportamento dovrà essere dedicato al "Pantouflage", cd "incompatibilità successiva", introdotta dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001, così come delineato nel punto 9, parte generale, del PNA 2018, estendendo la medesima incompatibilità al di là del personale in rapporto di servizio con l'Ente a tempo indeterminato e determinato

E' necessario un coinvolgimento nella stesura del documento il coinvolgimento dei componenti della giunta comunale e dei responsabili di settore.

Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

Le presunte violazioni al Codice di Comportamento devono essere comunicate, per iscritto, al superiore gerarchico o funzionario responsabile di posizione organizzativa del servizio o ufficio di appartenenza il quale, entro 5 giorni dalla comunicazione, apre il procedimento disciplinare oppure, valutata la competenza dell'ufficio procedimenti disciplinari, rimette la pratica a quest'ultimo ovvero, qualora oltre a responsabilità disciplinare vi siano anche estremi di altre responsabilità (civile, penale, contabile, ecc.) trasmette la pratica all'Autorità competente.

Indicazione dell'ufficio competente ad emanare parere sulla applicazione del codice

La competenza ad emanare pareri sull'applicazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento viene individuata in capo al RPCT che nel comune di San Pietro in Cariano è anche il responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

TRASPARENZA

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il programma triennale per la trasparenza fa parte del presente Piano di cui è parte integrante, per essere approvato contestualmente ad esso.

Così come suggerito dall'ANAC il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità devono essere collegati e coerenti anche con il piano delle performance poiché le misure di prevenzione devono tradursi in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro responsabili.

L'ampliamento delle originarie competenze degli enti locali in materia di trasparenza comporta sempre maggior impegno da parte delle strutture operative per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Va rilevato che tra gli obiettivi primari dell'ente, al fine di razionalizzare e semplificare l'attività amministrativa, vi è il processo di dematerializzazione delle procedure amministrative che presuppone tra l'altro una seria ricognizione delle attività e dei procedimenti, attività che nel Comune di San Pietro in Cariano è stata conclusa.

La dematerializzazione dei documenti e la loro gestione informatica rappresentano una delle priorità dell'Amministrazione anche per favorire la trasparenza. In questo contesto l'intervento è finalizzato all'adozione di soluzioni informatizzate che permettano una gestione dei flussi documentali, con conseguente riduzione della produzione, trasmissione, validazione ed archiviazione di documenti in formato cartaceo, con ovvie ripercussioni positive, oltre che sulla trasparenza, anche sull'efficienza (sarà possibile tra l'altro monitorare lo " stato" di un atto, così da rispondere immediatamente alle sollecitazioni di cittadini e di destinatari finali) e sull'economicità.

Nel corso del 2020 si punterà ancora sull'attività formativa del personale in tema di trasparenza con l'obiettivo di rafforzare una nuova cultura e sensibilizzazione e considerare la "trasparenza" come parte integrante dell'azione amministrativa e di conseguenza come valorizzazione dell'azione e della qualità del servizio.

Verrà altresì proseguita l'attività di omogenizzazione delle singole pagine delle sezioni "Amministrazione trasparente" per una più facile consultazione da parte del cittadino.

Proseguirà il monitoraggio ed attuazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in funzione delle normative vigenti, loro aggiornamenti e integrazioni, cercando di rendere pienamente operativa la sezione "Amministrazione trasparente".

Dovrà essere studiata una soluzione informatica e automatica per il flusso dei dati da pubblicare. Attualmente, come anticipato al paragrafo 1.2.7 della parte seconda del presente documento, ogni notizia interna da pubblicare deve essere trasmessa via mail o telefonicamente con un impegno eccessivo da parte degli uffici. Tale modalità di comunicazione deve essere superata dalla tecnologia. In caso contrario la pubblicazione dei dati sarà spesso inadeguata e soprattutto sarà troppo onerosa tenuto conto del tempo lavoro impiegato dai dipendenti per comunicare i dati da pubblicare.

E' oramai evidente la necessità di individuare modalità tecniche tali da consentire di sostituire la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" con un collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito istituzionale o di altro ente, in cui siano presenti e disponibili le informazioni e i dati da pubblicare.

Questo è l'obiettivo prioritario individuato anche per il 2020.

Viene confermato l'obiettivo di adottare il regolamento sulla trasparenza, per coordinare in una cornice normativa organica le tre fattispecie esistenti in materia di diritto di accesso ed i relativi limiti: diritto di accesso agli atti c.d. documentale (legge n. 214/1990), diritto di accesso civico c.d. semplice (art. 5, comma 1, d. legisl. n. 33/2013) e il nuovo diritto di accesso c.d. generalizzato (art. 5, comma 2, d. legisl. n.33/2013 come modificato dal d. legisl. n. 97/2016).

ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale.

L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra dipendenti comunali ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa di risposte illegali improntate a collusione.

La proposta del Responsabile prevede che la misura della rotazione tenga conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa.

Purtroppo le ridotte dimensioni dell'ente e il numero limitato di personale operante al suo interno, inducono a procedere con estrema cautela.

Nell'attuale contesto, la rotazione tout court del personale si ripercuoterebbe sull'efficienza dei servizi. Pertanto, l'Amministrazione ritiene che, per il 2020, si dovrà fare una attenta analisi sulla fattibilità della rotazione per non compromettere l'erogazione dei servizi.

Rotazione del personale per avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di natura corruttiva

In base all'art. 16 lett. 1 *quater* del D.Lgs. 165/2001 i Responsabili di Area o di Settore sono tenuti a provvedere, con atto motivato, alla rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

In tali ipotesi, per il personale con funzioni dirigenziali, il Sindaco procede (con atto motivato) alla revoca dell'incarico in essere e al passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 c.1 lett. 1 *quater* de dell'art. 55 ter, comma 1 del D.lgs. 165 del 2001.

Per il resto del personale, come detto, l'assegnazione ad altro servizio nell'ambito del settore viene disposto dal relativo Responsabile, l'assegnazione a diverso servizio di altro settore, ma della stessa area dal Responsabile di Area. L'assegnazione ad servizio di settore e area diversi viene disposta dal Segretario Comunale

Rotazione negli incarichi di arbitro e pubblicità

L'articolo 209 del D.lgs. 50/2016 prescrive che:

- l'arbitrato sia previamente e motivatamente autorizzato dall'organo di governo dell'Amministrazione, a pena di nullità;
- la nomina degli arbitri avvenga nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice;
- qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte siano individuati tra i dirigenti pubblici;
- qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione sia scelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici.

Altri riferimenti normativi sono:

- il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6 e tariffa allegata (Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale);
- le disposizioni, le disposizioni del Codice di Procedura Civile - Libro IV - Dei procedimenti speciali - Titolo VIII - artt. 806 -840;

Prima di affidare l'incarico il responsabile del settore interessato pubblicizza la volontà di procedere acquisendo le istanze degli interessati prevedendo una riduzione del punteggio attribuito in sede di valutazione del curriculum dei soggetti interessati per quanti abbiano espletato altri incarichi per il comune di San Pietro in Cariano al fine di privilegiare la rotazione. A parità di punteggio preferenza per il soggetto che non ha mai svolto la funzione di arbitro per il comune di San Pietro in Cariano.

Nel sito istituzionale dell'amministrazione comunale, sulla home page, verrà data immediata pubblicità della persona nominata arbitro delle eventuali controversie in cui sia parte l'amministrazione stessa. Tale avviso pubblico dovrà riportare anche tutte le eventuali precedenti nomine di arbitri per verificare il rispetto del principio di rotazione.

OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI

L'articolo 1. c. 41 della L. 190/2012 ha introdotto l'art. 6bis (*"conflitto di interessi"*) nella L. 241/1990. La disposizione stabilisce che: *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata dal dipendente al proprio Responsabile di Settore che, dopo aver valutato se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo, deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo, sollevandolo dall'incarico. In alternativa la risposta deve motivare, espressamente sulle ragioni che consentono comunque l'espletamento delle attività. Nelle determinazioni viene inserita un'apposita dicitura per attestare il rispetto della disciplina sul conflitto di interessi.

REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE GLI INCARICHI E LE ATTIVITÀ NON CONSENTITE AI PUBBLICI DIPENDENTI

L'articolo 53, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che "con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2".

Azione La Giunta Comunale ha approvato specifico regolamento predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione con propria delibera n. 237 del 03/12/2014. Il regolamento è pubblicato sul sito Web in Amministrazione - altri contenuti- prevenzione della corruzione in allegato sub F) al PTCP del 2017.

Soggetti responsabili: i Responsabili di Settore a cui sono attribuite le funzioni dirigenziali

Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di attribuzione di incarichi in ipotesi di inconferibilità - D.Lgs. 39/2013 Capo dal d.lgs.39/2013 - Capo III (che contiene norme sulla inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati finanziati dalle pubbliche amministrazioni) e Capo IV (relativa a norme sulla inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico).

L'Amministrazione, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza- RPCT- verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire l'incarico all'atto del conferimento degli incarichi previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013².

Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

Azione L'accertamento della sussistenza di eventuali condizioni ostative avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione ovvero l'ente pubblico economico ovvero l'ente di diritto privato in controllo pubblico si astengono dal conferire l'incarico e provvedono a conferirlo nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 decreto legislativo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Soggetti responsabili: i Responsabili di Settore devono verificare, all'atto di conferire l'incarico, per il tramite del RPCT, che i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità.

Controlli successivi:

L'Amministrazione, per il tramite del RPCT, verifica a campione che:

- negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

A campione sarà verificata anche, la veridicità delle autocertificazioni rilasciate dai soggetti incaricati con riferimento alle

cause ostative previste dai capi III e IV del D.Lgs. n. 39 del 2013³.

Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di attribuzione di incarichi in ipotesi di incompatibilità - D.Lgs. 39/2013 Capo V (che contiene norme sull'incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché svolgimento di attività professionali) **e Capo VI** (che contiene norme sull'incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico).

Azione: l'azione consiste nella verifica dell'insussistenza dell'incompatibilità e deve essere effettuata:

- all'atto del conferimento dell'incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 all'atto dell'incarico, annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento.

Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto il RPCT, una volta che ne sia informato, contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. 08.04.2013 n. 39 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Soggetti responsabili: i Capi Settore all'atto di conferire l'incarico e annualmente .

Controlli successivi: l'Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica a campione che:

- negli interpellanti per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;
- i soggetti interessati rendano annualmente la dichiarazione del permanere dell'insussistenza delle cause di incompatibilità

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile di Settore che ha affidato l'incarico, nel momento in cui ne viene a conoscenza, contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 comunicandolo al RPCT che vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che recita:

"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Azione:

1. nei contratti di assunzione del personale va inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
2. nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, va inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche

amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

3. va disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
4. si agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex-dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Controlli successivi: l'Amministrazione, per il tramite RPCT, verifica a campione gli adempimenti di cui ai punti che precedono, da 1 a 4.

Definizione di modalità per controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici - articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

Azione:

- A. indicazione negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi delle condizioni ostative al conferimento;
- B. Accertamento sui precedenti penali mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013) nei seguenti casi:
 1. formazione della Commissione di concorso all'atto della nomina;
 2. formazione Commissione per le commesse all'atto della nomina;
 3. formazione Commissione per concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
 4. all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 2013;
 5. all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'Area direttiva agli Uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione:

- > si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- > applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013,
- > provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

C. Controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

L'articolo 1, comma 51 della legge ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto *whistleblower*.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale). Il nuovo articolo 54 bis prevede che:

L'Autorità Nazionale Anticorruzione- ANAC- è competente a ricevere segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Dal 22 ottobre 2014 si sono attuate queste disposizioni normative aprendo un canale privilegiato a favore di chi, nelle situazioni specificate, scelga di rivolgersi all'ANAC in grado di garantire la necessaria tutela del pubblico dipendente: sono assicurati la riservatezza sull'identità del segnalante e lo svolgimento di un'attività di vigilanza, al fine di contribuire all'accertamento delle circostanze di fatto e alla individuazione degli autori della condotta illecita. Le dichiarazioni dovranno essere inviate all'indirizzo wisteblowing@anticorruzione.it.

Resta possibile la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione presso il Comune con l'invio di apposito

modulo reso disponibile nel sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Altri contenuti- Corruzione" dove sono specificate le modalità di compilazione e invio. La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione deve essere inoltrata dal ricevente per l'appunto al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

Il documento di segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedente, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24 comma 1 lett. a) della l. n. 241 del 1990 e s.m.i..

PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ PER GLI AFFIDAMENTI

I protocolli di legalità costituiscono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato.

I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'opera pubblica.

In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste dalla predetta normativa.

I vantaggi di poter fruire di uno strumento di consenso, fin dal momento iniziale, consente a tutti i soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

L'Amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 16/03/2016 ha aderito al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 7 settembre 2015 dalla Regione Veneto e dagli Uffici Territoriali di Governo.

Con tale atto deliberativo sono state approvate clausole tipo da inserire nei documenti di gara a prescindere dalle procedure di scelta del contraente e dall'importo del contratto.

E' fatto obbligo a tutti i responsabili di area e/o settore titolari di posizione organizzativa, nella qualità di contrenti di relazionare al RPC in casi di violazioni e/o anomalie con immediatezza. E' prevista comunque una relazione con cadenza semestrale.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

L'istituzione del sistema dei controlli interni, anche in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, rappresenta un valido strumento di prevenzione della corruzione. Con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 8 marzo 2013 il Comune di San Pietro in Cariano ha approvato il regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni. Il controllo, svolto dal Segretario Comunale, viene effettuato sulla base di un piano di campionamento e di descrizione delle regole e dei parametri sulla base dei quali saranno esaminati e controllati gli atti. Il piano annuale dei controlli successivi e il programma di campionamento prevede i seguenti controlli:

a. determinazioni di impegno di spesa e determinazione a contrattare ex art. 192, del D.Lgs. 267/2000;

percentuale sottoposta a verifica: 10% con arrotondamento all'unità superiore.

b. contratti di importo superiore a 10.000 euro: essendo ridondante il controllo su quelli stipulati nella forma pubblica amministrativa e con scrittura privata autenticata, che già avvengono davanti al Segretario, il controllo riguarderà le scritture private, le convenzioni, i disciplinari degli incarichi professionali;

percentuale sottoposta a verifica: 10% con arrotondamento all'unità superiore.

c. provvedimenti dirigenziali di concessione di contributi ad Enti Pubblici e privati;

percentuale sottoposta a verifica: 10% con arrotondamento all'unità superiore.

d. procedure concorsuali e di selezione per l'assunzione del personale, laddove espletate, verranno sottoposti a controllo

i Bandi e gli Avvisi di indizione delle relative procedure;

percentuale sottoposta a verifica: 10% con arrotondamento all'unità superiore.

e. atti autorizzatori e provvedimenti di controllo, provvedimenti sanzionatori in materia edilizia;

percentuale sottoposta a verifica: 5% con arrotondamento all'unità superiore;

f. autorizzazioni commerciali;

percentuale sottoposta a verifica: 5% con arrotondamento all'unità superiore..

Per quanto riguarda le determinazioni, dovranno considerarsi quelle adottate e rese esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, o suo sostituto, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 15.08.2000 n. 267, e s.m.i., nel semestre considerato (indipendentemente dalla loro pubblicazione o meno sull'Albo Pretorio on-line). Per quanto riguarda i contratti, dovranno considerarsi quelli regolarmente stipulati tra le parti. Per quanto riguarda i Bandi e gli Avvisi relativi a procedure concorsuali e di selezione del personale, dovranno considerarsi quelli adottati e pubblicati sull'Albo Pretorio on-line nel semestre.

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Il sistema di monitoraggio influisce sull'efficacia del PTPC tanto che ANAC, nella delibera n. 1208 del 22.11.2017, ribadisce l'importanza di esplicitarne le modalità di attuazione nei Piani.

L'articolo 1, comma 12, lett. b) della legge 190/2012, pone in capo al RPCT la verifica del funzionamento e dell'osservanza del PTPC. A tal fine si prevede l'obbligo in capo ai Responsabili di Area di relazionare, entro giugno e la seconda volta entro novembre, sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste per il processi di loro competenza. Il RPCT sollecita le relazioni o chiedere notizie mediante questionari.

Ulteriori verifiche ed eventuali richieste di esibizione di atti o documenti possono essere disposte dal RPCT anche sulla base delle informazioni rese attraverso la compilazione dei questionari.

Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti da legge o da regolamento, per la conclusione dei procedimenti

La legge 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e, considerata l'inerzia dell'amministrazione nel provvedere quale elemento potenzialmente sintomatico corruzione e illegalità, ha rafforzato l'obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate. I Responsabili di Settore rendicontano al RPCT il numero di procedimenti amministrativi conclusi in ritardo o per i quali è scaduto il termine, motivandone il ritardo ed indicando le iniziative intraprese per eliminare le anomalie.

I Responsabili di Area vigilano sull'adempimento. La relazione va presentata due volte l'anno, entro giugno ed entro novembre.

I risultati del monitoraggio saranno pubblicati nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente".

Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C..

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012 il responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.. Questo documento dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione nonché trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica in allegato al P.T.P.C. dell'anno successivo. Secondo quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, tale documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione.